

L'inderogabilità dei minimi tariffari si applica per i compensi relativi a prestazioni accessorie e rimborsi spese, stante il disposto dell'art. 17, comma 12ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., introdotto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, nella parte in cui rinvia, per la determinazione delle tabelle dei corrispettivi delle attività dei professionisti di cui al comma 1, al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001. L'art. 3 comma 1, di tale decreto applica il principio della misura minima anche al rimborso spese ed ai compensi accessori.